

Provincia di Modena  
Comune di San Cesario sul Panaro



PROCEDURA DI V.I.A. - PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE  
CAVA FORNACE 2015

SOGGETTO ATTUATORE

**SINERCAVE S.C.a R.L.**

Via Fondovalle 3199

41054 Marano sul Panaro (Mo)

Tel. 059/703113

**SINERCAVE S.C.a R.L.**  
Sede Legale: Via Fondovalle, 3199  
41054 MARANO sul PANARO (MO)  
C.T. 059/703113 - R.E.A. MO-333787

Gruppo di lavoro

**TECNICO RESPONSABILE:**

**Dott. Geol. ALESSANDRO MACCAFERRI**

V.le Caduti in Guerra,1

41121 - MODENA (MO)

Tel. : 059/226540 - Fax. 059/4398943

Cell. : 335/7053511 - E-mail: maccafe@tin.it

**ASPETTI FORESTALI:**

**Dott. For. Paola Romoli**

**IMPATTO ACUSTICO:**

**P.I. Ugo Ferrari**

**QUALITA' DELL'ARIA:**

**Dott.ssa Claudia Borelli**



Fascicolo 7

Luglio 2015

**PROPOSTA DI  
CONVENZIONE**

**PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE  
DI UNA CAVA DI GHIAIA  
DENOMINATA CAVA FORNACE 2015**

**- PROCEDURA DI V.I.A. -**  
ai sensi della L.R. 9/99 e ss.mm.

**Fascicolo 7**

**PROPOSTA DI CONVENZIONE**

**Tecnico Responsabile:**

Dott. Geol. Alessandro Maccaferri  
Viale Caduti in Guerra 1  
41121 Modena  
Tel. 059/226540 - Fax 059/4398943  
Email: maccafe@tin.it

**Committenza:**

SINERCAVE S.C.a R.L.  
Via Fondovalle, 3199  
41054 Marano sul Panaro (Mo)

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA  
PER LA CAVA DENOMINATA “CAVA FORNACE 2015”  
RICOMPRESA NEL POLO ESTRATTIVO N. 9 “VIA GRAZIOSI”  
AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12**

FRA

Il COMUNE DI SAN CESARIO (MO) (che in seguito verrà citato come COMUNE), con sede in San Cesario sul Panaro (MO), Piazza Roma n. 2, codice fiscale 00311560361, nella persona del Responsabile pro tempore del 4° Settore Urbanistica Edilizia-Ambiente del Comune ARCH. MAGNANI ALESSANDRO,

E

La ditta "SINERCAVE S.C.A R.L." (che in seguito verrà citata come DITTA), con sede in Marano sul Panaro (Mo) in Via Fondovalle n. 3199, capitale sociale Euro 100'000 (centomila), codice fiscale 02817980366, rappresentata dal legale rappresentante, Sig. Lucchi Stefano, nato a Pavullo nel Frignano (Mo) il 26 dicembre 1965,

PREMESSO

- che la DITTA in data \_\_/\_\_/\_\_ con protocollo di ricezione n. \_\_\_\_ ha presentato al Comune istanza di Valutazione di Impatto Ambientali ai sensi della L.R. 9/99 e ss.mm.ii.;

- che la competente conferenza dei servizi ha esaminato, ai sensi della L.R. 9/99 e ss.mm.ii. la domanda di cui sopra, con relativi allegati tecnici e amministrativi esprimendo il proprio parere con atto n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_;

- che ai sensi dell'art. 26 co.4 il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto;

- che la DITTA in data \_\_/\_\_/\_\_ con protocollo di ricezione n. \_\_\_\_ ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della “cava Fornace 2015” per l'estrazione di ghiaia;

- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo denominato "Via Graziosi" identificato dal n. 9 del P.A.E. del Comune di San Cesario sul Panaro, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16/03/2009, a seguito dell'Intesa approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2009;

- che l'area in argomento è oggetto dell'Accordo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23/09/2013, ai sensi dell'Art. 24 della L.R. n. 7/2004 e dell'Art. 11 della L. 241/1990, e sottoscritto in data 13/11/2013, relativo all'attuazione del Polo Estrattivo n. 9 “Via Graziosi” secondo le previsioni del P.A.E. vigente del Comune di San Cesario sul Panaro;

- che l'area oggetto della presente Convenzione è attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di San Cesario sul Panaro a foglio 36 con i mappali:

186 FRUTT IRRIG ha 01.35.52 RD 411,54 RA 160,98,

187 FRUTT IRRIG ha 00.01.03 RD 3,13 RA 1,22,

189 FRUTT IRRIG ha 00.82.86 RD 251,63 RA 98,43

190 FRUTT IRRIG ha 00.00.67 RD 2,03 RA 0,80,

per una superficie catastale complessiva in proprietà interessata dal progetto della “Cava Fornace 2015” pari a mq 22'008 (ventiduemila otto), di cui mq 19'120 (diciannovemila centoventi) effettivamente scavabili in base al progetto, mq 12'523 in approfondimento e mq 6'597 in ampliamento della vecchia cava Fornace;

- sulla base degli elaborati cartografici prodotti in fase di Accordo, essa confina sul lato est con proprietà della società Granulati Donnini S.p.A. interna al Polo Estrattivo n. 9, facente parte del comparto 2, su cui insiste la cava Ponte Rosso 2015, a sud con l'ex comparto 1, già scavato e ripristinato a bacino irriguo (proprietà Comune di San Cesario sul Panaro), ad ovest ed a nord l'area è perimetrata dal limite del Polo Estrattivo n. 9, confinante a nord con la strada comunale Via Martiri Artioli e con proprietà rispettivamente Fabbri-Muratori a sud e Campagnini a nord lungo il lato ovest;

- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava è attestata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli Artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sottoscritta da Stefano Lucchi in qualità di legale rappresentante della Ditta;

- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona durante ed al termine dell'attività;

- che tali atti progettuali prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. n. 17/91 ed alle specifiche disposizioni delle norme di attuazione del P.A.E. in argomento;

- che la competente Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive ha esaminato, ai sensi della L.R. 9/99 e ss.mm.ii e L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ esprimendo il proprio avviso con parere n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Settore 4° Urbanistica Edilizia Ambiente del Comune con prot. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, atti che in seguito verranno citati come Progetto;

- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

Fascicolo A - Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica

Fascicolo B – Relazione sugli impatti ambientali

Fascicolo C - Sintesi non tecnica

Fascicolo 0 – Relazione amministrativa

Fascicolo 1 - Relazione tecnica

Fascicolo 2 – Relazione geologica idrogeologica e giacimentologica

Fascicolo 3 - Relazione agrovegetazionale

Fascicolo 4 - Documentazione fotografica

Fascicolo 5 – Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

Fascicolo 6- Computo metrico estimativo

Fascicolo 7 – Proposta di convenzione

Fascicolo 8 – Richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Tavola 0 – “Corografia” (Scala 1:10.000);

Tavola 1 – STATO DI FATTO – “Catastale” (Scala 1:1.000);

Tavola 2 – STATO DI FATTO – “Stato di fatto a punti quotati” (Scala 1:1.000);

Tavola 3 – PROGETTO – “Opere preliminari” (Scala 1:1.000);

Tavola 4 – PROGETTO – “Morfologia a fine scavo” (Scala 1:1.000);

Tavola 4A – PROGETTO – “Morfologia a fine scavo – Ipotesi minimo scavo” (Scala 1:1.000);

Tavola 5 – STATO DI FATTO E PROGETTO – “Sezioni stato di fatto e progetto” (Scala: quote 1:500, distanze 1:1.000);

Tavola 6 – PROGETTO – “Sistemazione morfologica” (Scala 1:1.000);

Tavola 6A - PROGETTO – “Sistemazione morfologica – Ipotesi minimo scavo” (Scala 1:1.000);

Tavola 7 – PROGETTO – “Sistemazione vegetazionale” (Scala 1:1.000);

Tavola 8 – PROGETTO – “Sezioni di sistemazione morfologica e vegetazionale – Ipotesi di scavo massimo e minimo” (Scala: quote 1:500, distanze 1:1.000);

Ciò premesso, la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

## TITOLO I

### CONDIZIONI E OPERE PRELIMINARI

#### ART. 1 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA

A) L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17.

B) La durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni 2 (due) per la fase di estrazione, ed in anni 3 (tre) per la sistemazione, a partire dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione, per un totale di anni 3 (tre).

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione dell'autorizzazione all'Ufficio del registro dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

C) L'autorizzazione è personale ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione.

D) Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15 comma 2 della L.R. n. 17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe della Convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni 1 (uno).

E) L'autorizzazione è soggetta a procedura di sospensione, revoca e decadenza nei casi previsti dagli artt. 16 e 18 della L.R. n. 17/91.

#### ART. 2 - GARANZIA FINANZIARIA

Alla firma del presente atto la Ditta presta al Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 17/91 e ss.mm.ii., la garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni di cui al successivo art. 32.

#### ARTICOLO 3 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Ditta deve comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, al Comune, al Servizio Risorse del Territorio e Impatto Ambientale della Provincia, e alla A.U.S.L. competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio Risorse del Territorio e Impatto Ambientale della Provincia e all'A.U.S.L. competente, copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

#### ARTICOLO 4 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

#### ARTICOLO 5 - RECINZIONE

L'area della cava dovrà essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a m 40 e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a m 1.50 o con altro mezzo idoneo a recludere sia l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate, sia la discarica indiscriminata di rifiuti.

Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

#### ARTICOLO 6 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava, posta entro la cava Ponte Rosso 2015 adiacente, dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di San Cesario sul Panaro;
- Tipo di materiale estratto;
- Quantità di materiale estraibile autorizzata;
- Massima profondità di scavo dal piano campagna autorizzata;
- Denominazione della cava;
- Ditta esercente e relativo recapito telefonico;
- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- Sorvegliante e relativo recapito telefonico;
- Estremi dell'atto autorizzativo;
- Scadenza autorizzazione convenzionata;
- Eventuali proroghe dell'autorizzazione;
- Progettista;
- Descrizione della destinazione finale a completamento della fase di recupero dell'area.

#### ARTICOLO 7 – INSTALLAZIONE e MONITORAGGIO PIEZOMETRI

La Ditta si impegna ad integrare ed utilizzare, in modo coordinato con gli altri attuatori del Polo n. 9 e secondo le modalità individuate dall'art. 45 delle N.T.A. del P.A.E., la rete di monitoraggio delle acque sotterranee dell'intero comparto estrattivo "Via Graziosi". Sulla rete di monitoraggio integrata e costituita in totale da n. 11 piezometri, la Ditta si impegna a realizzare, in modo coordinato tra gli attuatori del Polo estrattivo n. 9, il controllo degli acquiferi freatici ed in pressione mediante campagne da eseguire:

- con frequenza mensile per quanto riguarda il rilevamento del livello di falda in tutti i piezometri e dei parametri fisici principali (conducibilità, pH, potenziale Redox, temperatura, ossigeno disciolto) nei piezometri di valle (1, 1BIS, 7, 7BIS, 8 e 8BIS),
- con frequenza trimestrale per quanto riguarda il rilevamento dei parametri fisici principali (conducibilità, pH, potenziale Redox, temperatura, ossigeno disciolto) nei piezometri di monte (5, 5BIS, 2, 3 e 6),
- con frequenza semestrale per quanto riguarda il monitoraggio idrochimico in laboratorio in tutti i piezometri.

Inoltre, qualora durante le attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi parametrici significativi rispetto alle conoscenze pregresse o superamenti delle CSC riportati nella tabella 2 dell'All. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 riconducibili alle attività di estrazione, il parametro sia immediatamente verificato. L'anomalia dovrà essere segnalata anche ad ARPA, contestualmente alla informazione della ripetizione del parametro

Prima dell'inizio dell'attività estrattiva dovrà essere effettuata, al fine di poter disporre di dati significativi di confronto, una determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche e dei livelli piezometrici delle acque.

Quanto sopra dovrà essere documentato e fornito a Comune, ATO, ARPA e Provincia entro 30 (trenta) giorni dall'esecuzione dei rilievi e comunque essere presentato a corredo della relazione annuale sullo stato dei lavori prevista all'art. 30 delle N.T.A. del P.A.E. vigente. In ogni caso il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture.

## ARTICOLO 8 - VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO E POLVEROSITÀ

La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso, durante le fasi di impiego della viabilità esterna, non potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente; in ogni caso dovranno essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e dovrà essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità di accesso asfaltata.

La ditta si impegna ad effettuare un piano di monitoraggio della durata di 15 giorni, che rilevi PTS e PM10 presso il punto denominato R1, secondo i metodi di riferimento indicati nel D.Lgs. 155/200. Le campagne di misure (estiva ed invernale) dovranno essere condotte per tutte le annualità in cui sono previste lavorazioni nell'area.

I dati in formato excel dovranno essere inviati ad ARPA entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure e comunque essere presentato a corredo della relazione annuale sullo stato dei lavori prevista dall'art. 30 delle N.T.A. del P.A.E. vigente.

## ARTICOLO 9 - CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Si procederà alla mitigazione degli impatti per rumore adottando sistemi di mitigazione diretti, tramite arginature piantumate con funzione di barriera, e indiretti, mediante una strategia di scavo mirata all'approfondimento del piano di lavoro ed il progressivo avvicinamento ai recettori più sensibili.

Saranno effettuate campagne di monitoraggio in funzione della tipologia di attività eseguita in cava (una per la fase di scotico ed una per la fase di scavo e trasporto del materiale) presso il recettore maggiormente impattato, denominato R5 e posto lungo Via Artioli.

Nel caso venga utilizzata la viabilità alternativa verso sud dovrà essere riconsiderato il recettore da monitorare per il rumore da traffico indotto.

I dati in formato excel dovranno essere inviati ad ARPA entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure

## TITOLO II

### ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RISISTEMAZIONE

#### ARTICOLO 10 - SUPERFICIE DI CAVA

A) L'area interessata all'intervento è di mq 22'008 (ventiduemila otto) di cui mq 19'120 (diciannovemila centoventi) oggetto di escavazione, mq 12'523 (dodicimila cinquecentoventitre) in approfondimento e mq 6'597 (seimila cinquecentonovantasette) in ampliamento della precedente cava Fornace, e di sistemazione.

B) La superficie destinata all'escavazione indicata al comma precedente si riferisce all'ipotesi di utilizzazione anche di aree comprese nel rispetto di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59 relativo alla viabilità pubblica, al bacino irriguo e ad un condotto ad esso afferente, alla linea elettrica interrata e ad un sostegno della linea di media tensione; in caso di mancato ottenimento del decreto di Deroga Provinciale all'avvicinamento degli scavi a distanze inferiori ai franchi di rispetto derivanti dall'art. 104 del D.P.R. n. 128/59, con le condizioni riportate all'art. 28 punto A della presente Convenzione, la

superficie di escavazione si riduce di una superficie massima in ampliamento di mq 1'427 (mille quattrocentoventisette).

#### ARTICOLO 11 - MATERIALI ASPORTABILI

Il volume massimo estraibile ed asportabile di sabbia e ghiaia è pari a mc 85'546 (ottantacinquemila cinquecentoquarantasei).

Il volume massimo di scavo di sabbia e ghiaia in caso di mancato rilascio di Decreto Regionale di cui al precedente art. 10 (punto B), è pari a mc 36'254 (trentaseimila duecentocinquantaquattro).

La esatta quantificazione dei materiali effettivamente estratti verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo art. 21.

Ai quantitativi così definiti dei diversi materiali estratti, verranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo art. 31.

#### ARTICOLO 12 - TERRENO VEGETALE E DI SCARTO

Il terreno vegetale e gli eventuali scarti (terreni di copertura non vegetali e terreni non ghiaiosi e sabbiosi intercalati alle ghiaie e/o sabbie) dovranno essere accantonati nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale così come previsto dagli atti di progetto.

Tale terreno da accantonare corrisponde a mc 11'408 (undicimila quattrocentootto) nel caso di massima escavazione corrispondente alla coltivazione delle aree di cui al punto A dell'Art. 10, e a mc 2'468 (duemila quattrocentosessantotto) nel caso di mancato ottenimento del Decreto provinciale di deroga di cui al punto B del medesimo articolo.

Durante la coltivazione sarà inoltre recuperato per le operazioni di sistemazione un volume di materiale terroso derivante da precedenti fasi estrattive pari a circa mc 4'000 (quattromila), immediatamente disponibili per le operazioni di sistemazione.

L'eventuale deficit di materiale rispetto ai fabbisogni delle opere di risistemazione potrà essere importato, preferibilmente da altre cave all'interno del Polo n° 9, nelle quali la coltivazione produca materiale terroso in esubero rispetto alle proprie esigenze di sistemazione morfologica, ed in particolare dalla adiacente Cava Ponte Rosso 2014, che verrà ripristinata in continuità con la Cava Fornace 2015. Detti materiali debbono comunque essere riutilizzati a seconda delle loro caratteristiche geotecniche e pedologiche.

#### ARTICOLO 13 - PRESENZA DI MATERIALE DI SCARTO

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accettarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 32 della presente Convenzione.

E' comunque vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava qualora non sia diversamente previsto nel piano di coltivazione autorizzato.

In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

L'eventuale utilizzo di tali materiali per scopi differenti comporterà l'applicazione delle tariffe di cui al successivo art. 32.

#### ARTICOLO 14 - PROFONDITÀ DI SCAVO

Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 21 delle N.T.A. del P.A.E. 2009, e fissata la massima profondità di scavo consentita nel Polo n° 9, pari a m -15 dal piano campagna, gli scavi saranno approfonditi fino ad un massimo di m 1,5 m dalla quota di soggiacenza della falda corrispondente ad una profondità media massima di m -13,5 dal piano campagna.

La profondità massima raggiungibile sarà calcolata rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Ditta, corredato di scheda monografica.

#### ARTICOLO 15 - DRENAGGIO ACQUE SUPERFICIALI

In ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie esterne; le opere relative fanno parte del progetto e sono sottoposte all'approvazione del Comune.

#### ARTICOLO 16 – IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE

L'intervento di escavazione risulta propedeutico alla preparazione dell'area per l'accoglimento dell'impianto di trasformazione degli inerti della Ditta Granulati Donnini S.p.A. che dovrà sostituire i due frantoi attualmente presenti della fascia fluviale del fiume Panaro ("Ex Lamces" e "San Cesario"). Il P.A.E. vigente indica il comparto 2 del Polo n. 9 come unico sito idoneo ad ospitare impianti di prima lavorazione ed impianti produttivi connessi alla trasformazione dei materiali estratti.

#### ARTICOLO 17 - FASE DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto.

Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

La completa risistemazione dell'area di cava descritta negli atti di progetto, per l'accoglimento del previsto impianto di trasformazione degli inerti (la cui modalità di realizzazione sarà oggetto di apposita e distinta progettazione) o ad area rinaturalizzata, deve avvenire entro la validità della presente Convenzione, comunque entro 3 anni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Estrattiva ai sensi del precedente art. 1 lettera B

In caso di decadenza, il Sindaco, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale dispone le modifiche che risultino necessario al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Ditta o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 33.

#### ARTICOLO 18 - QUOTA FONDO SCAVO

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, dove possibile, un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.

## ARTICOLO 19 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario l'ottenimento di alcun titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. n. 15 del 30/07/2013.

## ARTICOLO 20 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva, all'uopo fissata all'art. 1 della presente Convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al successivo art. 23 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 1 lettera D.

## ARTICOLO 21 - RELAZIONE ANNUALE

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori redatto sulla base dell'Art. 30 delle N.T.A. del P.A.E. vigente.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 31 ottobre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al 15 ottobre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo tout-venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout-venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un Tecnico Comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il 15 di ottobre ed indicato nella relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al successivo art. 32.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

## ARTICOLO 22 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 17/91 è obbligata:

A) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto, nonché quelle opere di competenza, previste nell'art. 14 delle N.T.A. del P.A.E. vigente, di mitigazione generale degli impatti d'area;

B) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

C) ad eseguire tutte le opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative;

D) a comunicare eventuali modifiche soggettive nell'esercizio dell'attività e nella proprietà delle aree;

E) a rendere edotti i terzi acquirenti degli obblighi assunti in ragione dell'attività di escavazione e di fare menzione della Convenzione negli atti di trasferimento della proprietà o di costituzione e trasferimento di altri diritti reali.

#### ARTICOLO 23 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del Tecnico Comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di 180 (centoottanta) giorni per la regolarizzazione, da precisare in riferimento al tipo di importanza dei lavori; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al successivo art. 33 lett. A e facendone gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.

La Ditta in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Si precisa che i lavori di sistemazione previsti comporteranno la predisposizione dell'area all'accoglimento dell'impianto di trasformazione degli inerti "San Cesario", secondo le previsioni di P.A.E., oppure la realizzazione di un recupero naturalistico della cava, secondo quanto descritto negli atti di progetto.

### TITOLO III

#### CLAUSOLE GENERALI

#### ARTICOLO 24 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 48 (quarantotto) ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di Legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti.

I lavori potranno essere ripresi solo dopo l'eventuale sopralluogo e col benestare scritto della competente Soprintendenza.

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione e comunque non superiore ad anni 1 (uno), secondo quanto stabilito all'art. 15 della L.R. n. 17/91.

#### ARTICOLO 25 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisce alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

#### ART. 26 - RISCHI EMERGENTI

A) Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.

B) Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di recupero ambientale, che tutte il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

#### ARTICOLO 27 - DANNI

Nel caso in cui nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Sindaco notificherà all'interessato la situazione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività. Ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo art. 37, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali.

Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino. La Ditta esclude fin da ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava in oggetto.

#### TITOLO IV

#### ARTICOLO 28 - VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e, in aumento, del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. n. 17/91 agli artt. 11, 12, 13 e 14.

#### ARTICOLO 29 - DEROGHE

A) L'escavazione nelle zone di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. n. 128/59 e nelle tavole di progetto, sono subordinate al preventivo rilascio di specifico Decreto di deroga da parte della Provincia.

B) L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti Leggi.

#### ARTICOLO 30 - SISTEMAZIONE FINALE - DISCARICA

Si evidenzia che, in conformità alle previsioni del P.A.E. vigente, la sistemazione finale descritta negli atti di progetto riguarda la predisposizione dell'area all'accoglimento dell'impianto denominato "San Cesario", la cui modalità di realizzazione sarà oggetto di apposita e separata progettazione, anche in riferimento alla preparazione del fondo cava. In alternativa al trasferimento dell'impianto nel Polo n. 9 l'area verrà recuperata a zona naturalistica secondo quanto descritto negli atti di progetto.

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e, per quanto riguarda le attività in argomento, con l'impiego di materiali naturali sterili o vegetali provenienti dall'interno della cava Fornace 2015 e da altre cave interne al Polo 9, in particolare dalla cava adiacente Ponte Rosso 2015, esercita dalla medesima ditta Granulati Donnini S.p.A., socia della Sinercave S.C.a R.L., che realizzerà e gestirà il nuovo impianto. L'utilizzo di tali materiali non necessita di specifici controlli, al di fuori della rendicontazione complessiva di Polo del bilancio volumetrico materiali accantonati e materiali riutilizzati e di quanto previsto dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione allegato al progetto.

Eventuali materiali terrosi importati dovranno possedere caratteristiche conformi alla normativa di settore.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitigli da terzi e rispondono degli interventi di bonifica che si dovessero rendere necessari.

#### ARTICOLO 31 - CESSIONE AREE E CONCESSIONE D'USO PUBBLICO

La presente Convenzione non prevede, a titolo di onere convenzionale, cessioni di aree alla mano pubblica. La Ditta Sinercave S.C.a R.L. cederà l'area alla Ditta Granulati Donnini S.p.A., in relazione alla installazione del nuovo impianto di trasformazione degli inerti di proprietà, previsto entro il comparto 2 in sostituzione dei due esistenti lungo la sponda destra del fiume Panaro.

### TITOLO V

#### ONERI E GARANZIE

#### ARTICOLO 32 - TARIFFE

A) La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 15 novembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale n. 70 del 21/01/1991, così come ridefinita dalla D.G.R. 2073/2013, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale.

B) Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui al precedente art. 21.

C) Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti, alla scadenza fissata, comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

#### ARTICOLO 33 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi dell'art.12 comma 1 lettera e) della L.R. n. 17/91, la Ditta presta al Comune, alla firma del presente atto, le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

A) Per l'esecuzione delle opere di sistemazione morfologica finale della cava e di ripristino vegetazionale la Ditta presta al Comune una garanzia fideiussoria nella misura di Euro 104'812,60 (centoquattromila ottocentododici, virgola sessanta) di cui Euro 76'075,80 per la sistemazione morfologica e Euro 28'736,80 per la sistemazione vegetazionale, come rilevato dal Computo Metrico Estimativo allegato agli atti di progetto.

B) A titolo di garanzia della riuscita dell'intervento di recupero agrovegetazionale, la Ditta presta una garanzia fideiussoria nella misura corrispondente al 20% (venti per cento) della spesa presunta per tali operazioni pari a Euro 5'747,36 (cinquemila settecentoquarantasette virgola trentasei) rilevato da Computo Metrico Estimativo allegato agli atti di progetto.

C) A garanzia dell'esecuzione delle opere compensative, la Ditta rilascia ulteriore polizza fidejussoria pari all'importo di Euro \_\_\_\_\_ per la realizzazione di \_\_\_\_\_.

D) Le garanzie di cui alle precedenti lettere A, B, e C sono costituite a mezzo di fideiussioni assicurative contratte in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ di cui a seguito:

- n. \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro 104'812,60 (centoquattromila ottocentododici, virgola sessanta);

- n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro 5'747,36 (cinquemila settecentoquarantasette virgola trentasei);

- n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_;

ferma restando la possibilità di cambiare Istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.

Contestualmente al rilascio delle polizze di cui alle precedenti lettere A e B, verranno rilasciate le polizze attive sulla cava Fornace, la cui area è ricompresa ed ampliata con la presente Convenzione:

E) Il valore delle garanzie in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100% (cento per cento) della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

F) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio le seguenti clausole:

- il mancato versamento da parte del richiedente la garanzia del premio o del costo annuo delle fidejussioni non infirma le obbligazioni nei confronti del Comune di San Cesario sul Panaro, dell'Istituto o Compagnia fidejubente;

- indipendentemente da qualsiasi secondario fatto o clausola solo il Comune di San Cesario sul Panaro è autorizzato a dichiarare la sussistenza delle condizioni per lo svincolo della fidejussione e quindi per la cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore;

- fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'Istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa dall'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze delle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale;

- l'Istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 secondo comma c.c. e senza attendere la sistemazione giudiziaria.

G) All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al precedente art. 20 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria di cui alle lettere A, B, C e D.

#### ARTICOLO 34 - SVINCOLO DELLA GARANZIA

A) Lo svincolo delle fidejussioni di cui alle lettere A, B e C, dell'art. 32 della presente Convenzione è regolato come segue:

- a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale e/o delle opere in oggetto, così come previsti dai progetti di sistemazione e/o delle opere in oggetto di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore dei Lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione;

- dopo due anni dall'ultimazione del recupero agrovegetazionale, così come previsto dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa verifica della riuscita dell'intervento di recupero stesso, il Comune svincherà la garanzia di cui all'art. 33 lettera B;

- la completa e regolare esecuzione dei lavori sopra citati dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di un'istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

B) Lo svincolo della fidejussione di cui alla lettera D dell'art. 32 della presente Convenzione è regolato come segue:

- dopo la conclusione delle opere accessorie sull'intero Polo estrattivo;

- la completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di un'istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

C) E' ammesso, ad insindacabile giudizio del Comune, il collaudo parziale della cava, intendendo le porzioni di cava che hanno completato i lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta motivata della ditta. Le modalità di procedimento rimangono le medesime di cui ai precedenti commi, fermo restando che detta possibilità non costituisce deroga al termine ultimo stabilito per la conclusione delle sistemazioni previste in progetto.

#### ARTICOLO 35 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

#### ARTICOLO 36 - RINVIO ALLE NORMATIVE VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

#### ARTICOLO 37 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin da ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C..

Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena.

La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

#### ARTICOLO 38 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di scarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.P.R. n. 195 del 10/09/1982 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

### TITOLO VI

#### ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

#### ARTICOLO 39 - REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI

La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dall' art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dall' Art. 11 dell' Allegato A dello stesso D.P.R. 131/1986.

#### ARTICOLO 40 - SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società SINERCAVE S.C.A R.L..

San Cesario sul Panaro, li \_\_\_\_\_

Per il COMUNE DI SAN CESARIO s/P

Il Responsabile pro tempore  
del 4° Settore Urbanistica Edilizia-Ambiente

ARCH. MAGNANI ALESSANDRO

---

Per la ditta SINERCAVE S.C.A R.L.

Il Legale Rappresentante

STEFANO LUCCHI

---